

**Integrazione all'Ipotesi di accordo del 5 novembre 2025
di rinnovo del CCNL 12 aprile 2023 e successive modifiche
per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi**

L'anno 2025, il giorno 12 del mese di novembre in Roma,

tra

la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I. – CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia

e

MANAGERITALIA – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

Si è convenuto quanto segue:

A completamento delle modifiche ai commi dall'1 al 3 dell'articolo 30 del CCNL 12 aprile 2023 indicate all'articolo 7 dell'Ipotesi di accordo del 5 novembre 2025, con cui le Parti hanno stabilito di rimodulare, semplificandola, la normativa contrattuale che disciplina le agevolazioni contributive, si è successivamente convenuto di dare seguito all'impegno assunto al comma 11 dell'articolo 30 medesimo.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'articolo 30 del CCNL 12 aprile 2023 è sostituito dal seguente:

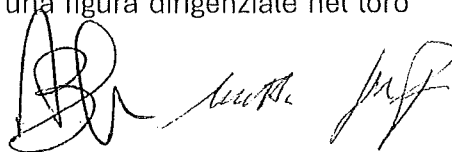
“Art. 30 - Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di Dirigenti

1. Con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi dei precedenti artt. 27 e 28, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta, come prevista nell'articolo 27 comma 7 e 28, comma 5, secondo i criteri di seguito definiti.

2. La contribuzione di cui al precedente comma può essere applicata ai dirigenti, in fase di assunzione o nomina intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2026, per una sola volta nell'arco della carriera lavorativa.

3. I benefici di cui ai commi precedenti hanno carattere temporaneo, per un massimo di due anni, elevati a tre anni in caso di contratti a termine stipulati ai sensi dell'articolo 9 dell'Ipotesi di Accordo del 5 novembre 2025 (Invecchiamento Attivo). Decorsi i periodi indicati al presente comma, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.

4. A titolo sperimentale, per i dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1° gennaio 2026, i datori di lavoro che intendano introdurre, per la prima volta, una figura dirigenziale nel loro



organico possono usufruire di una particolare agevolazione con riferimento ai versamenti alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri). Tale agevolazione si applica, per una durata massima di due anni dall'assunzione o nomina, ai dirigenti che percepiscono una retribuzione lorda omnicomprensiva non superiore al 3% della retribuzione minima contrattuale annuale di cui all'articolo 3 dell'Ipotesi di Accordo del 5 novembre 2025, riferita ad un contratto di lavoro full time.

Il regime agevolato di cui al presente comma è applicabile esclusivamente nelle aziende che, al momento dell'assunzione o nomina del dirigente, non abbiano altri dirigenti in organico, come risultante dalla dichiarazione aziendale al momento dell'iscrizione al SUID (Sportello Unico Iscrizione Dirigenti).

5. Per la fattispecie di cui al precedente comma 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 29 del CCNL, per la previdenza complementare di cui all'art. 27 il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è pari a euro 300,00 annui. Non è previsto il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, né alcun contributo a carico del dirigente che, tuttavia, ha la facoltà di conferire il TFR al Fondo Mario Negri.

6. Con riferimento ai medesimi dirigenti, per il periodo di effettiva permanenza nel requisito retributivo previsto al comma 4, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Associazione Antonio Pastore la contribuzione indicata al comma 5 dell'articolo 28.

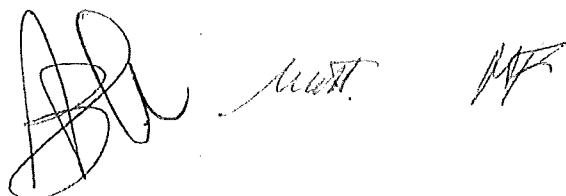
7. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito retributivo di cui al comma 4, il datore di lavoro è tenuto ad inviare annualmente al SUID (sportello unico iscrizione dirigenti) una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, controfirmata dal dirigente, che assumerà così la corresponsabilità della dichiarazione, oltre a provare la manifesta consapevolezza della stessa.

8. Qualora nel corso del biennio si verificasse il superamento del trattamento retributivo complessivo annuale di cui al comma 4, il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo al SUID, entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla modifica del requisito retributivo. Al verificarsi di tale ipotesi, il datore potrà applicare al dirigente, per il periodo residuo e fino al completamento del biennio, il trattamento contributivo previsto al comma 1 del presente articolo.

9. L'agevolazione introdotta con riferimento alle assunzioni/nomine di cui al comma 4 può essere usufuita solo una volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente e non può sommarsi all'agevolazione di cui ai commi dall'1 al 3 del presente articolo.

10. La sperimentazione di cui ai commi 4 e seguenti del presente articolo ha durata limitata fino al 31 dicembre 2026. Entro tale data, le Parti firmatarie procederanno a una verifica congiunta, finalizzata a valutare la sostenibilità dell'intervento in relazione all'equilibrio finanziario del Fondo Mario Negri e all'efficacia della misura in termini di promozione dell'accesso alla dirigenza.

11. In esito alla verifica di cui al comma 10, le Parti potranno modificare, prorogare o abrogare la presente disciplina.



12. L'agevolazione contributiva di cui all'articolo 31, comma 1, ultimo punto, del CCNL 23 aprile 2023 viene soppressa.

DICHIARAZIONE A VERBALE

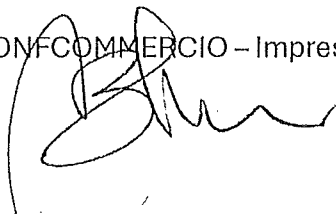
Le Parti si impegnano a salvaguardare eventuali condizioni di impegno di assunzione/nomina a contribuzione agevolata già formalmente concordate alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.

Le Parti si impegnano, altresì, entro il 30 giugno 2027, a monitorare gli effetti delle modifiche introdotte nei commi dal primo al terzo dell'articolo 30 con il presente accordo e ad intervenire nel caso in cui il rapporto tra dirigenti assunti o nominati con contribuzione agevolata e i dirigenti a cui viene applicata la contribuzione ordinaria dovesse risultare superiore al 15%.

Infine, per uniformità, le Parti concordano di posticipare al 1° gennaio 2026 l'entrata in vigore delle modifiche di cui all'articolo 8 dell'ipotesi di accordo del 5 novembre 2025 (Dirigente Temporaneo)".

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFCOMMERCE – Imprese per l'Italia



MANAGERITALIA

